

**ACCORDO TERRITORIALE ATTUATIVO
DELL'AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE SOVRACOMUNALE
DENOMINATO "PIANURA OCCIDENTALE" DEI COMUNI DI
BORETTO BRESCELLO GUALTIERI E POVIGLIO**

fra la Provincia di Reggio Emilia e i comuni di Boretto Brescello Gualtieri e Poviglio denominato in seguito "Pianura occidentale" ai sensi dell'art. 15 L.R. 20/2000:

Accordo territoriale per gli ambiti produttivi sovracomunali dei comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri e Poviglio "PIANURA OCCIDENTALE"

La PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, C.F. 00209290352, rappresentata dalla Presidente Pro-tempore Sonia Masini, nata a Ramiseto (Re) il 04/05/1953, domiciliata per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, Corso Garibaldi N° 59, 42121 Reggio Emilia, che agisce per dare esecuzione alla delibera di Giunta Provinciale n. 128 del 27/04/2010;

Il COMUNE DI BORETTO, C.F. 00439040353 rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Massimo Gazza, nato a Reggio Emilia (Re) il 02/05/1977, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza San Marco n. 5, Boretto, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 06/05/2010;

Il COMUNE DI BRESCELLO, C.F. 00449220359, rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Vezzani Giuseppe, nato a Viadana (Mn) il 04/07/1968, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Matteotti, n. 12, Brescello, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2010;

Il COMUNE DI GUALTIERI, C.F. 00440630358, rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Maestri Massimiliano, nato a Poviglio (Re) il 10/01/1969, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Bentivoglio n. 26, Gualtieri, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/05/2010;

Il COMUNE DI POVIGLIO, C.F. 00440380350, rappresentato dal Sindaco Pro-tempore Manghi Giammaria, nato a Parma (Pr) il 20/04/1970, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Verdi n. 1, Poviglio, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 10/05/2010;

VISTI:

la Legge Regionale Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e successive modifiche e integrazioni;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia Romagna di Aree Ecologicamente Attrezzate approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 118 del 13/06/2007;

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia vigente approvato con Del. di G.R. n. 769 del 25/05/1999;

il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 92 del 06/11/2008 e attualmente in fase di approvazione;

l'accordo territoriale tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di Poviglio, Boretto, Brescello e Gualtieri per l'ambito specializzato per attività produttive sovracomunale denominato "Pianura Occidentale" approvato dalla Provincia di Reggio Emilia con Del. di G.P. n. 143 del 05/06/2007, dal Comune di Poviglio con Del. di C.C. n. 39 del 27/07/2007, dal Comune di Boretto con Del. di C.C. n. 71 del 01/08/2008, dal Comune di Brescello e dal Comune di Gualtieri con Del. di G.C. n. 51 del 30/04/2009 (di seguito denominato accordo territoriale strategico);

il Piano Strutturale Comunale del Comune di Poviglio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27/07/2007;

PREMESSO:

Che l'art. A-13, comma 7 della L.R. 20/2000 stabilisce che le aree produttive di rilievo sovracomunale sono attuate attraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15;

Che l'accordo territoriale strategico, a cui si rinvia per tutto ciò qui non richiamato, stabilisce tra l'altro che:

- I Comuni, come sopra richiamati, individuano nell'ambito specializzato per attività produttive sovracomunale in oggetto (di seguito ambito "pianura occidentale") il luogo insediativo

principale per lo sviluppo di nuove attività produttive, l'ampliamento e trasferimento di quelle già insediate e per la delocalizzazione di quelle incongrue;

- l'attuazione dell'ambito "pianura occidentale" avvenga previo accordo territoriale di dettaglio che definisca i fabbisogni insediativi derivanti prioritariamente dalla delocalizzazione di insediamenti incongrui sotto il profilo urbanistico ed igienico-sanitario e da aziende di elevato livello tecnologico od appartenenti a settori produttivi a maggiore contenuto tecnologico, secondariamente anche dalle esigenze di aziende appartenenti ad altri settori produttivi;

- l'attuazione completa dell'ambito "pianura occidentale" sia subordinata alla realizzazione ed entrata in esercizio di alcune opere infrastrutturali elencate nel suddetto accordo a cui si rinvia e per stralci progressivi in stretta relazione col manifestarsi dei fabbisogni insediativi precedentemente descritti;

- l'attuazione avvenga attraverso misure di perequazione territoriale da definirsi in sede di accordo territoriale di dettaglio;

- l'ambito "pianura occidentale" sia progressivamente trasformato in area ecologicamente attrezzata.

Che l'area è ubicata sul territorio dei Comuni di Boretto e Poviglio in fregio alla ex SS358R ed è costituita in parte da una porzione di nuovo insediamento di circa 63,6 ha di sup. territoriale ricadente nel comune di Poviglio e in parte da porzioni urbanizzate o in via di urbanizzazione, di circa 81,4 ha, ricadenti nei comuni di Poviglio e Boretto e che per la porzione di nuovo insediamento è previsto il raggiungimento da subito, ovvero a partire dalla approvazione del Piano Operativo Comunale per quanto attiene ai requisiti urbanistico - edilizi, delle condizioni e prestazioni di "Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata" (A.P.E.A.); per le porzioni già urbanizzate o in via di urbanizzazione il raggiungimento della qualifica di A.P.E.A. avverrà, per contro, progressivamente e previo accordo con le imprese insediate .

Che, in materia di ambiti specializzati per attività produttive di interesse sovra provinciale e sovra comunale, il PTCP adottato assume, all'art. 11 comma 1, i seguenti obiettivi specifici:

a) qualificare il tessuto produttivo, ossia qualificare le imprese e, insieme, le aree di insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico -edilizio- impiantistico, agevolando le imprese a raggiungere un miglioramento delle proprie prestazioni ambientali in direzione della certificazione ambientale di qualità;

b) ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili applicando altresì i principi di precauzione, prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

c) ridurre la dispersione dell'offerta insediativa e il consumo di territorio contemplando anche azioni di riordino e selezione delle previsioni per insediamenti produttivi non attuate, anche attraverso la rilocalizzazione di insediamenti produttivi da zone incongrue;

d) coinvolgere le imprese nel processo di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'area produttiva ed in un percorso di responsabilità ambientale;

- e) assicurare una equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi economici, sociali ed ambientali connessi allo sviluppo ed alla trasformazione degli ambiti produttivi, tramite l'applicazione del principio di perequazione territoriale;
- f) promuovere politiche pubbliche e innovazioni disciplinari in campo urbanistico per il contenimento della rendita fondiaria anche al fine di favorire l'insediamento di neo-aziende ad elevato contenuto tecnologico;
- g) semplificare le procedure di costituzione ed insediamento delle imprese nelle area produttive.

Che l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia Romagna di Aree Ecologicamente Attrezzate approvato con Del. A.L. n. 118 del 13/06/2007 definisce requisiti principali che possono essere riassunti in:

- 1) l'individuazione del Soggetto Responsabile (di seguito Gestore Unico) cui affidare la promozione e la gestione dell'area;
- 2) il raggiungimento di condizioni urbanistico - territoriali ed edilizie di qualità da attuare sia preliminarmente alla fase di realizzazione intervento, sia in sede attuativa;
- 3) la gestione ambientale di qualità, da mantenere e monitorare nel tempo. Che i sistemi di gestione ambientale costituiscono per le imprese insediate lo strumento più efficace per gestire la crescente complessità tecnica ed amministrativa delle tematiche ambientali, determinando benefici per le imprese stesse e per il territorio sui cui operano, oltre a costituire un fattore di competitività, o addirittura un requisito essenziale, sui mercati internazionali.

Che l'art 26 della LR 20/00 sancisce che gli interventi diretti all'attuazione di nuovi insediamenti produttivi o alla riqualificazione di un insediamento esistente, che determinino un aumento significativo del carico urbanistico comportano l'onere di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione al diretto servizio degli insediamenti e di concorrere alla realizzazione delle dotazioni ecologico ambientali degli stessi ambiti produttivi.

CONSTATATO:

Che, con riguardo agli adempimenti di cui all'accordo territoriale strategico, in merito alla realizzazione delle opere infrastrutturali e delle dotazioni territoriali ed ambientali dell'ambito in oggetto:

E' stato siglato tra il Comune di Poviglio, il Comune di Boretto ed ENIA spa uno specifico accordo, approvato rispettivamente con Del. di G.C. n. 13/2007 e Del. di C.C. n. 26/2007, attinente a: la realizzazione di un adduttrice della rete gas derivata dallo stacco Snam esistente su comune di Boretto ;la realizzazione di una adduttrice per il servizio idrico derivata dal serbatoio di accumulo esistente sul territorio di Poviglio dimensionata in relazione ai

fabbisogni dell'ambito ; la realizzazione di un collettore per acque nere funzionale allo smaltimento dei reflui sia dell'area di espansione, sia della porzione esistente conseguente potenziamento dell'esistente depuratore in comune di Boretto .

In merito alla viabilità di collegamento dell'area sono state completate e risultano in esercizio le seguenti opere: Casello autostradale "Terre di Canossa – Campegine " (2008), Collegamento SP 97 - Variante Nord di Campegine, Variante di Campegine - Noce di Poviglio - 1° e 2°lotto (2007) e la variante di Boretto (2008);

La provincia di Reggio Emilia ha già pianificato la realizzazione della rotatoria in località S. Anna di Poviglio quale nodo viabilistico fra le strade Val d'Enza , la ex SS358R e la Sp1 per Brescello;

Sono stati rilevati e stimati fabbisogni per 96.500,00 mq di superficie utile, derivanti da 9 delocalizzazioni di insediamenti incongrui e 4 aziende di elevato livello tecnologico od appartenenti a settori a maggiore contenuto tecnologico.

Che è stato siglato un accordo con l'Associazione Industriali di Reggio Emilia al fine di valorizzare l'area con l'insediamento , preferibilmente , di aziende certificate ISO o EMAS;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSTATATO

Le parti sottoscrittenti stabiliscono il seguente accordo territoriale attuativo (di seguito Accordo).

Art. 1 Oggetto e contenuti dell'Accordo

1. Oggetto del presente Accordo è la definizione condivisa dei contenuti tecnici ed organizzativi, dei tempi, degli strumenti e delle modalità per l'attuazione dell'ambito "pianura occidentale" e di sua realizzazione e trasformazione come Area Ecologicamente Attrezzata.
2. La Provincia di Reggio Emilia ed i Comuni di Poviglio, Boretto, Gualtieri e Brescello (di seguito indicate come le Parti) si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a mettere in atto le azioni ed i provvedimenti amministrativi necessari ad attuare le scelte previste nel presente Accordo.
3. L'Accordo è costituito dal presente documento di cui le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante.

Art. 2 Comitato di indirizzo

1. Con il presente Accordo è istituito il Comitato di indirizzo di cui alla Del. A.L. n. 118 del 13 giugno 2007. Esso è costituito da un collegio composto da un rappresentante di ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo e svolge le seguenti funzioni:

- approva il Programma Ambientale ed esamina i rapporti periodici trasmessi dal Gestore Unico relativi all'attività di verifica del Programma stesso, al fine di controllare il raggiungimento degli obiettivi/target ivi prefissati. Nel caso rilevi comportamenti non conformi, può decidere la revisione del Programma ambientale, o l'assunzione di azioni correttive, fino alla risoluzione del rapporto con il Gestore Unico;
 - definisce i criteri da osservarsi per l'individuazione delle imprese interessate ad insediarsi nell'ambito "pianura occidentale";
 - opera le ulteriori attività di vigilanza secondo quanto disposto dall'art. 14.
2. Le decisioni del Comitato di Indirizzo sono assunte all'unanimità.
 3. Le attività suddette saranno svolte assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.
 4. In relazione all'obiettivo di avviare una effettiva riqualificazione anche della porzione esistente dell'ambito "pianura occidentale" può prevedere l'ingresso di soggetti privati interessati, fatto salva la necessità di mantenere una differente soggettività giuridica rispetto al Gestore Unico.
 5. Il Comitato di indirizzo non prevede costi a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Art. 3 Assetto urbanistico e funzionale dell'ambito

1. Con riferimento all'assetto funzionale definito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché ai vincoli, limiti e condizionamenti allo sviluppo dell'ambito derivanti dai piani sovraordinati e dagli stessi strumenti urbanistici, le Parti definiscono, attraverso la predisposizione di un masterplan allegato al presente Accordo, unitamente ai contenuti del presente accordo di cui agli art. 6,7,8,9 e 10, le regole insediative e l'assetto urbanistico edilizio di massima che dovrà caratterizzare i nuovi insediamenti nonché progressivamente la riqualificazione delle porzioni già esistenti.
2. Le Parti assumono il masterplan, nonché quanto disposto dal presente articolato, come riferimento vincolante per l'elaborazione ed approvazione del Piano Operativo Comunale e sue varianti e dei Piani Urbanistici Attuativi, nonché per la ridefinizione dei contenuti del RUE o di eventuali varianti al PRG vigente del Comune di Boretto per le porzioni esistenti che si rendessero necessarie, nonché per la programmazione e progettazione delle opere pubbliche di competenza e di tutte le ulteriori attività amministrative attinenti alla progettazione urbanistica, edilizia ed architettonica relative all'ambito "pianura occidentale". Le Parti concordano quindi i seguenti principi e criteri che hanno informato l'elaborazione del masterplan:

- l'attenzione all'inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto, prevalentemente agricolo, ed alle relazioni tra i tessuti produttivi e paesaggio agrario (preesistenze insediative rurali, linee degli appoderamenti, reticolo idrografico minuto, elementi vegetazionali);
- la "permeabilità" dell'ambito intesa come realizzazione di un insediamento produttivo che rafforza connessioni preesistenti o ne propone nuove (fisico-funzionali, ecologiche, fruibili, percettive);
- la qualità degli spazi aperti dei luoghi di produzione e l'ottimizzazione del loro comfort climatico;
- l'efficientamento energetico a partire dalla corretta disposizione dei lotti e dei volumi edificabili;
- l'accessibilità con attenzione alla promozione del trasporto pubblico e delle forme di mobilità "dolce";
- in generale il contenimento e minimizzazione degli impatti sulle componenti ambientali (specie sull'ambiente idrico con l'applicazione del principio di invarianza idraulica);
- l'attuazione per stralci, implementando progressivamente, laddove possibile, anche il sistema delle dotazioni territoriali;
- la progressiva riqualificazione delle porzioni esistenti a partire dalle reti tecnologiche, dalla trama viaria e degli spazi aperti pubblici.

Art. 4 Programmazione dello sviluppo dell'ambito

1. In merito alla programmazione temporale dell'attuazione urbanistica dell'area produttiva sovracomunale, anche in rapporto all'assetto delle infrastrutture viabilistiche ed alla realizzazione delle dotazioni territoriali interne od esterne all'ambito di cui ai successivi articoli, necessarie al raggiungimento dei livelli prestazionali propri di un'area ecologicamente attrezzata, si condivide l'esigenza di prevedere diverse e successive fasi di urbanizzazione a mezzo del POC. Il Comune di Poviglio a seguito della sottoscrizione del presente accordo provvederà alle conseguenti integrazioni del POC adottato, recependo nella normativa di attuazione e nell'apparato cartografico, per le funzioni ivi assegnate ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000, i contenuti del presente Accordo ed il masterplan di cui all'allegato.
2. Tutte le fasi troveranno attuazione mediante PUA per i nuovi insediamenti ed, in relazione alla rilevanza dell'intervento, interventi diretti o preventivi sulle aree già edificate e le zone pubbliche, sempre nel rispetto delle determinazioni del presente Accordo e delle scelte progettuali del masterplan.
3. Le diverse fasi di attuazione dovranno comunque garantire complessivamente la realizzazione delle opere e le infrastrutture elencate agli articoli successivi.

4. I Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri e Poviglio si impegnano a coordinare le scelte contenute negli strumenti urbanistici di futura adozione (PSC, POC, RUE, PUA) comprese eventuali varianti ai PRG, prevedendo, in ogni caso, procedure di concertazione.

Art. 5 Criteri per l'insediamento delle imprese

1. Le Parti si impegnano ad adottare eventuali procedure di "bando pubblico" finalizzate a selezionare preventivamente le aziende da insediare all'interno dell'ambito "pianura occidentale" (con particolare riguardo alla porzione di nuovo insediamento, ma progressivamente, in relazione alla sua riqualificazione, anche alla porzione esistente) secondo criteri che saranno definiti dal Comitato di Indirizzo.

2. Il Comune di Poviglio si impegna, nel POC, conformemente a quanto disposto dal PSC vigente, a destinare non meno del 20 % della superficie territoriale ad interventi convenzionati per calmierare il prezzo di mercato dei lotti urbanizzati.

Art. 6 Sistema delle infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico

1. Al fine di ottimizzare l'accessibilità all'ambito "pianura occidentale" e garantire la sostenibilità del sistema della mobilità, sia interno che esterno all'ambito stesso, le Parti si impegnano ad attuare le seguenti azioni e o realizzare i seguenti interventi :

- realizzazione della rotatoria di interconnessione tra l'Asse della Val d'Enza e la ex S.S. 358r in località S. Anna da parte dell'Amministrazione Provinciale in quanto opera prioritaria al funzionamento dell'intera rete viabilistica che supporta anche l'ambito "pianura occidentale" ; tale opera dovrà essere inserita nel POC, quale condizione all'attuazione del primo stralcio della parte di nuovo insediamento;

- messa in sicurezza e razionalizzazione, ovunque possibile, degli accessi privati nonché adeguamento della sede stradale della ex S.S.358r, nel tratto da località S.Anna all'innesto della variante di Boretto, alle caratteristiche geometrico-funzionali proprie dell'Asse Val d'Enza (strada di tipo C1); tale opera dovrà essere inserita nel POC, quale condizione all'attuazione del primo stralcio della parte di nuovo insediamento ; il POC stabilirà altresì le modalità di concorso dei soggetti attuatori alla sua realizzazione secondo quanto dettato dall'art. A-26 della L.R.20/2000;

- la realizzazione di due nuove rotatorie, la prima all'intersezione tra via D'Este e la ex S.S. 358r e la seconda lungo la ex S.S. 358r, disposta in asse con essa ed a non meno di 500 metri dalla rotatoria esistente a nord, atta a garantire l'accesso veicolare alla porzione sud dell'ambito di nuovo insediamento, quali porte d'accesso alla zona industriale con

caratteristiche geometriche adeguate al transito di mezzi pesanti e da concordarsi con la Provincia; tali opere dovranno essere inserite nel POC e poste interamente a carico dei soggetti attuatori;

- l'adeguamento alle caratteristiche geometriche - funzionali tipo C1 del tratto compreso tra la summenzionata rotonda di progetto (all'intersezione tra via d'Este e la ex S.S. 358r) e la rotonda esistente tra la ex S.S. 358r e l'innesto della variante di Boretto, nonché l'adeguamento del tratto di via D'Este ricompreso nell'ambito, quale nuovo asse di distribuzione interna funzionale anche alla porzione esistente in comune di Poviglio secondo quanto indicato dal masterplan allegato al presente Accordo; tali opere dovranno essere inserite nel primo POC e poste interamente a carico dei soggetti attuatori ;

- al fine di favorire l'accessibilità ciclabile l'ambito sarà servito da una pista ciclabile intercomunale di collegamento tra i centri urbani di Poviglio e Boretto, il cui itinerario di massima, per il tratto interno all'ambito produttivo "pianura occidentale", è individuato nel masterplan allegato al presente Accordo, e per i restanti tratti sarà definito di concerto tra gli enti interessati privilegiando l'utilizzo di strade comunali o vicinali a basso transito veicolare; il tratto interno all'ambito dovrà essere inserito nel POC per stralci funzionali e sarà posto a carico dei soggetti attuatori;

2. Le Parti concordano altresì:

- nella necessità di riqualificare l'asse della ex S.S. 358r prospiciente le porzioni esistenti dell'ambito "pianura occidentale" attraverso la razionalizzazione, ovunque possibile, degli accessi privati diretti e la messa in sicurezza del tratto attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti ove assenti, eventuali spazi di sosta per il trasporto pubblico secondo quanto disposto al comma 3;

- nella necessità di realizzare opere per il miglioramento delle infrastrutture viarie di distribuzione interna della porzione esistente individuando, ove assenti, percorsi ciclopedonali che consentano il collegamento con i principali servizi per le imprese per gli addetti offerti internamente o esternamente all'ambito, ovvero gli ulteriori interventi che potranno essere definiti nel Programma Ambientale di cui all'art. 11;

- al fine di attuare quanto riferito ai punti precedenti in merito alla riqualificazione delle porzioni esistenti dell'ambito i Comuni: si impegnano a destinare a ciò quota parte dei proventi del Fondo di compensazione di cui all'art. 13, ovvero, in sede di formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali al presente Accordo, a prevedere modalità attuative a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi edilizi (eventuali PUA di recupero/riqualificazione, interventi diretti convenzionati, ecc.).

3. Con riguardo al trasporto pubblico le Parti assumono l'obiettivo di incentivare l'uso del servizio pubblico, intercettando progressivamente una quota maggiore dell'utenza attuale e potenziale e riducendo l'uso dell'auto per gli spostamenti sistematici casa-lavoro riguardanti l'ambito.

A tal scopo le Parti si impegnano, entro 12 mesi dalla firma del presente Accordo e previo coinvolgimento del soggetto gestore del trasporto pubblico locale, all'attuazione delle seguenti azioni:

- valutazione della fattibilità del potenziamento del servizio lungo la ex S.S.358r e dell'organizzazione degli orari e delle frequenze del servizio di trasporto pubblico in rapporto agli orari di attività delle aziende;
- previsione nell'ambito degli interventi di cui ai commi 1 e 2 delle opere necessarie per un agevole transito dei mezzi pubblici, valutando anche la fermata all'interno dell'ambito (corsie preferenziali, pensiline di attesa, piazzole di sosta, percorsi pedonali protetti di adduzione alle fermate);
- incentivazione per le aziende insediate nell'ambito o che si insedieranno a stipulare, attraverso il mobility manager d'area di cui al punto seguente, o in proprio, convenzioni con i gestori del trasporto pubblico locale finalizzate ad agevolare l'utilizzo dello stesso (abbonamenti convenzionati, etc.), prevedendo eventualmente anche un contributo finanziario delle Amministrazioni comunali interessate.

Il Gestore Unico di cui all'art. 12 potrà altresì promuovere, attraverso il coinvolgimento delle aziende già insediate e che si insedieranno nell'ambito, azioni per l'organizzazione unitaria della mobilità degli addetti, assumendo la funzione di mobility manager dell'area produttiva.

Art. 7 Reti tecnologiche e dotazioni ecologico ambientali

1. Le Parti si impegnano al raggiungimento di prestazioni ambientali di qualità per l'ambito produttivo "pianura occidentale".

A questo scopo le Parti concordando e si impegnano alla realizzazione delle seguenti opere ed azioni, raggruppate in relazione alle diverse tematiche affrontate:

a) Approvvigionamento energetico

- per quanto attiene la promozione dell'uso delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico si rimanda a quanto disposto nell'art. 8;

b) Approvvigionamento idrico, gestione acque meteoriche e smaltimento dei reflui

- realizzazione di una specifica adduttrice per il servizio idrico derivata dal serbatoio di accumulo esistente sul territorio di Poviglio secondo quanto in precedenza specificato; tale opera dovrà essere prevista dal POC e posta a carico dei soggetti attuatori con le modalità che saranno stabilite dal POC stesso e la sua entrata in esercizio quale condizione per il rilascio dei titoli abilitativi relativi all'ambito di nuovo insediamento;

- realizzazione di reti fognarie separate per i nuovi insediamenti e, nel caso di interventi di riqualificazione, delle porzioni esistenti laddove non presenti;

-dovrà essere previsto un sistema di laminazione delle acque meteoriche a servizio dell'intero ambito (e da subito per l'area di nuovo insediamento) coinvolgendo nella progettazione tutti gli enti preposti, pertanto non potranno essere previste singole vasche di laminazione interne ai lotti, fatta eccezione per i lotti della porzione già insediata; tale sistema di laminazione dovrà essere dimensionato tenendo conto del principio di invarianza idraulica di cui all'art. 70 del PTCP adottato, per quanto attiene alla porzione di nuovo insediamento, e di attenuazione idraulica per quanto attiene alla porzione esistente;

-prima dell'immissione nei sistemi di laminazione le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere trattate secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, ovvero, all'interno dei lotti, potranno essere separate e immesse in fognatura nera;

-all'interno dei lotti dovranno essere previsti sistemi di stoccaggio delle acque meteoriche per il loro riutilizzo nei processi industriali, per il lavaggio dei piazzali, per l'irrigazione delle aree verdi e per l'alimentazione degli scarichi w. c., ovvero per quegli usi che non necessitano di acqua potabile;

- negli interventi di nuovo insediamento e di riqualificazione dovrà essere prevista una quota di superficie permeabile non inferiore al 30 % della superficie territoriale (laddove sia già prescritta dalle norme di PSC e PRG si farà riferimento a tali parametri se superiori); nella realizzazione delle urbanizzazioni si dovranno adottare opportuni sistemi di pavimentazioni filtranti quale alternativa ai lastricati di marciapiedi e alle aree completamente asfaltate nelle aree non direttamente interessate dalle attività di carico e scarico, di sosta e dal transito veicolare : ciò potrà essere attuato, ad esempio, utilizzando pavimentazioni porose alveolari di materiale lapideo sintetico o reticolati in cemento o materiale analogo;

- è prescritta l'adozione, in presenza di attività pericolose, di accorgimenti e sistemi funzionali alla prevenzione e controllo di possibili sversamenti;

- realizzazione di un collettore per acque nere specifico per servire l'intero ambito, e potenziamento dell'esistente depuratore in comune di Boretto secondo quanto in precedenza specificato; tali opere dovranno essere previste dal POC e poste a carico dei soggetti attuatori con le modalità che saranno stabilite dal POC stesso e la loro entrata in esercizio quale condizione per il rilascio dei titoli abilitativi relativi all'ambito di nuovo insediamento;

c) Rifiuti

- realizzare una gestione dei rifiuti integrata per l' ambito, finalizzata alla raccolta differenziata, al riciclo e allo smaltimento dei rifiuti, valutando l'opportunità di realizzare un' isola ecologica interna all' porzione di nuovo insediamento;

- incentivare, anche attraverso l'assegnazione di lotti a prezzi calmierati, l'insediamento di aziende operanti nel recupero e riciclaggio dei rifiuti , prodotti dalle attività insediate o che si insedieranno nell'ambito, ovvero aziende i cui rifiuti possano costituire materia prima per le aziende insediate o che si insedieranno nell'ambito;

- attivazione da parte del Gestore Unico di un servizio di "borsa rifiuti" d'area.

d) Reti tecnologiche e telecomunicazioni

-Realizzazione delle reti tecnologiche nelle aree di nuova urbanizzazione e nelle porzioni esistenti ove le condizioni lo consentano tramite cunicoli unici, ovvero secondo le disposizioni previste dalla Direttiva 3 marzo 1999 del Ministero dei LL.PP. "Razionale sistemazione degli impianti tecnologici nel sottosuolo".

l'intero ambito sarà servito dalla rete a banda larga .

e) Aria

-Il Programma Ambientale di cui all'art.11 assume l'obiettivo di non peggiorare la qualità dell'aria con riferimento agli inquinanti critici (benzene, NO₂ e in particolare per il PM₁₀ riduzione delle emissioni locali). In particolare, qualora nell'ambito si insediassero attività che diano luogo ad emissioni in atmosfera, queste dovranno essere tali per cui il bilancio complessivo degli interventi non comporti un aumento rilevante delle emissioni. Sarà cura del Gestore Unico, tramite accordi con le autorità ambientali preposte per legge, verificare il rispetto di tale obiettivo. La progettazione urbanistica attuativa dovrà altresì favorire la circolazione dell'aria tra gli edifici impedendo la creazione di zone di accumulo; l'inserimento di vegetazione all'interno dei lotti e nell'intorno dovrà avere anche il compito di limitare la diffusione delle polveri. Inoltre, dovrà essere richiesto tramite apposita convenzione, alle imprese che si insedieranno, o nel caso di adeguamento di impianti esistenti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT) e di impianti di riscaldamento e raffreddamento ad alto rendimento e con ridotta emissione di polveri, nonché l'uso, ovunque possibile, all'interno dei processi produttivi, di materie che minimizzino le emissioni di gas e di sostanze inquinanti secondo anche quanto suggerito dal documento "Guida alle buone pratiche e alle azioni per attuare il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" a cura della Provincia di Reggio Emilia.

f) Rumore

In sede di progettazione attuativa e di rilascio dei titoli abilitativi degli interventi dovrà essere assicurato il rispetto dei valori limite di esposizione al rumore, tendendo ad assicurare il rispetto di valori di qualità definiti con provvedimenti di livello nazionale, soprattutto verso la zona agricola circostante. Tali valori dovranno essere raggiunti in primo luogo mitigando alla sorgente il rumore e, se gli interventi necessari non dovessero essere fattibili tecnicamente o economicamente, la mitigazione dovrà essere attuata prioritariamente con terrapieni opportunamente inseriti dal punto di vista ambientale – paesaggistico.

Art. 8 Criteri per la sostenibilità energetica delle attività insediate/bili

1. I nuovi insediamenti produttivi dovranno rispondere da un lato all'esigenza di ridurre il fabbisogno di energia primaria attraverso una progettazione attenta all'efficienza energetica

dei manufatti edilizi, e dall'altro alla necessità di produrre almeno parte di tale fabbisogno in loco, attraverso l'installazione di impianti energetici a fonti rinnovabili, ovvero l'adozione di misure per il risparmio energetico nei cicli produttivi. Si concorda dunque che l'assetto del nuovo insediamento e le caratteristiche costruttive degli edifici dell'APEA rispondano per quanto possibile ai seguenti requisiti.

2. Nell'assetto urbanistico generale si terrà in conto il corretto orientamento dei corpi di fabbrica rispetto all'asse elioterminale al fine di ottimizzare lo sfruttamento della radiazione solare sia nella massima captazione invernale che nel migliore controllo dell'irraggiamento estivo.

Nella distribuzione interna delle funzioni saranno considerate le esigenze di climatizzazione degli spazi in funzione delle attività svolte ed in coerenza con l'orientamento degli edifici, evitando il più possibile la realizzazione di involucri di grandi volumi a moduli standard indifferenti all'organizzazione interna delle funzioni.

3. Nell'assetto delle destinazioni d'uso e nel calibramento dei parametri urbanistici inerenti il rapporto fra superficie territoriale ed aree verdi/umide, si assumeranno tutti gli accorgimenti idonei a contrastare gli squilibri micro-climatici ed il fenomeno dell'isola di calore. Particolare attenzione sarà prestata al recupero delle acque piovane ed all'assetto di un sistema del verde coerente con i criteri del successivo art. 10, nonché al trattamento delle superfici edilizie e di quelle per la sosta e la manovra dei veicoli.

4. L'efficienza energetica degli edifici sarà considerata requisito fondamentale, assunto quale criterio nella selezione delle aziende insediabili. A tal fine saranno studiate idonee soluzioni per l'assetto delle coperture, dei tamponamenti e delle bucatore in relazione all'orientamento dei corpi di fabbrica. In particolare per le coperture saranno perseguite tecnologie che consentano una migliore risposta termica, quali ad esempio il tetto verde, il cool roof, i sistemi di coibentazione, ecc. Di strategica importanza è inoltre l'utilizzo del manto di copertura per l'installazione di pannelli fotovoltaici, al cui fine si potrà riservare una quota di superficie dello stesso. Al fine di ottimizzare gli investimenti e l'efficienza degli impianti la realizzazione e gestione degli stessi potrà essere anche affidata ad un Gestore Unico, consentendo l'utilizzo e l'accesso delle coperture il più agevole possibile.

5. Nella progettazione degli edifici sarà inoltre curato l'aspetto del contenimento dei consumi di energia per l'illuminazione, l'aerazione e la climatizzazione degli ambienti, adottando idonee soluzioni per le chiusure trasparenti, le pareti esterne, i solai a terra, gli impianti.

Nell'assetto urbanistico dell'insediamento si terrà in conto la destinazione di aree di idonee dimensioni da destinare alle installazioni energetiche (con l'eventuale previsione di ulteriori impianti a fonti rinnovabili), ottimizzando i sistemi di teleriscaldamento e la fornitura di elettricità. Tali aree ed impianti saranno oggetto di progettazione unitaria ed integrata nel complesso degli usi previsti e contribuiranno alla creazione di nuovi paesaggi contemporanei provinciali.

Art. 9 Spazi ed attrezzature collettive per le imprese e per le persone

1. Le Parti, assieme al Gestore Unico garantiscono il potenziamento e il miglioramento dell'attuale dotazione sia di servizi privati per aziende e addetti che di attrezzature pubbliche e spazi collettivi interni all'ambito. A questo scopo i comuni, con il supporto del Gestore Unico, si impegnano a migliorare la qualità e la riconoscibilità dei luoghi e degli edifici di fruizione collettiva destinati a servizi e attrezzature collettive, prevedendo un'organizzazione razionale e unitaria di tali aree come indicato dal masterplan allegato. Tra le funzioni di servizio alle imprese, addetti e visitatori dovranno essere previste come offerta minima:

- mensa interaziendale;
- ufficio postale e o sportello bancario;
- attività ricreative (palestra-fitness, aree verdi attrezzate con percorsi "salute", impianti sportivi) previo adeguamento delle norme di PSC/POC/RUE.
- pubblici esercizi e commercio (secondo le tipologie previste dagli strumenti urbanistici vigenti).

2. Al fine di incentivare una complementarietà d'uso dei parcheggi pubblici, migliorare la percezione di sicurezza e la vivibilità dell'ambito, anche durante il periodo notturno, potranno essere localizzate nell'ambito anche funzioni ricreative quali discoteche, sale da ballo, sale da gioco e simili previo adeguamento delle norme di PSC/POC/RUE.

3. Il Gestore Unico in accordo con i Comuni e gli altri enti interessati incentiverà lo svolgimento di manifestazioni, fiere, sagre, mercati, spettacoli viaggianti, aventi dunque carattere temporaneo, all'interno dell'ambito.

Art. 10 Sistema del verde,reti ecologiche e paesaggio

1. La progettazione delle espansioni insediative perseguirà l'obiettivo di connessione fra le principali direttrici ecologiche individuate dal Ptcp, sfruttando i varchi residui esistenti e connettendo in direzione nord-sud i corridoi fluviali esistenti (Collettore Impero e Canale derivatore) e la direttrice di connettività est-ovest presente a sud dell'area produttiva. Attraverso l'opportuna progettazione degli assetti funzionali e delle superfici da destinare a verde pubblico attrezzato e verde di compensazione, il nuovo insediamento preserverà una spina e cintura verde, come rappresentato nel masterplan allegato, che, oltre al ruolo di snodo compositivo dell'assetto urbanistico, assumerà anche la funzione di asse di connettività ecologica, di mitigazione climatica, di stoccaggio delle acque piovane, di spazio di fruizione collettiva e per i collegamenti ciclabili ecc.

2. In sede di PUA dovranno essere ricercate relazioni fra l'insediamento e le componenti paesaggistiche rurali, attraverso l'allestimento di elementi vegetali lineari in continuità con i riferimenti paesaggistici consolidati, o attraverso la realizzazione di opportune fasce per la mitigazione degli impatti delle attività e dei traffici veicolari indotti sulle produzioni agricole circostanti, sempre secondo quanto indicato dal masterplan.

3. Particolare attenzione dovrà essere altresì posta al tema della qualificazione paesaggistica dell'intero ambito, intesa nel senso di produzione di un nuovo paesaggio contemporaneo di qualità. In tal senso saranno approfondite a scala adeguata le scelte progettuali inerenti sia il costruito che il verde a seconda del ruolo che verrà riconosciuto a ciascun elemento compositivo (allineamenti e gerarchia dei manufatti edilizi, fasce di mitigazione, aree verdi attrezzate, percorsi, ecc.).

Art. 11 Linee di indirizzo per l'effettuazione dell'analisi ambientale e del Programma Ambientale dell'Area ecologicamente attrezzata

1. L'Analisi Ambientale è finalizzata all'identificazione, con riguardo all'intero ambito "pianura occidentale", di tutti gli aspetti urbanistici -territoriali, infrastrutturali, ambientali e gestionali che possono determinare impatti ambientali significativi, ad enucleare, quindi, le eventuali criticità, esistenti e/o potenziali ed a fornire indicazioni utili all'elaborazione del Programma Ambientale. L'Analisi Ambientale potrà utilizzare se pertinenti gli approfondimenti già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli strumenti di pianificazione urbanistica, ed avrà attenzione nello specifico:

- all'ambiente idrico, con riguardo al rischio di inquinamento delle acque, al rischio di esondazione ed al contenimento dei consumi idrici;
- alla componente aria con riguardo al rischio di inquinamento sia da sorgenti fisse (stabilimenti produttivi), sia mobili (traffico veicolare)
- al paesaggio ed al territorio rurale, con riguardo alla collocazione in una zona di tutela della centuriazione e di forte matrice agricola;
- ai consumi energetici ed agli aspetti micro-climatici;
- alla produzione di rifiuti;
- alla mobilità di persone e merci;
- ai temi della sicurezza, della prevenzione dei rischi antropici e della vivibilità dei luoghi di lavoro.

2. Il Programma Ambientale individua le priorità e le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi ambientali e per superare le problematiche individuate nella fase di analisi. Il Programma dovrà elencare, in particolare, le opere da realizzare, specificando l'ordine di priorità fissato da un cronoprogramma e individuando, con relativo quadro economico -

finanziario, una quantificazione di massima dei costi delle opere e le modalità di finanziamento per la realizzazione delle stesse. Il Programma deve inoltre prevedere lo sviluppo di un sistema di controllo e monitoraggio dello stato di attuazione e di avanzamento delle prestazioni previste. A tal fine il Gestore Unico trasmette al Comitato di Indirizzo rapporti periodici relativi all'attività di verifica del Programma Ambientale.

3. Il Programma Ambientale dell'Area Ecologicamente Attrezzata dovrà essere sottoposto all'approvazione del Comitato di Indirizzo di cui all'Art. 2, rispettare i procedimenti amministrativi di approvazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge e avere adeguata pubblicità con deposito presso la sede dei Comuni interessati.

Art. 12 Gestore Unico

1. Le Parti concordano nell'individuare il Gestore Unico che dovrà identificarsi come il soggetto operativo di un'azione organica di corretta gestione ambientale dell'ambito "pianura occidentale"..

2. Il Comitato di Indirizzo, entro 6 mesi dalla firma del presente Accordo, formula una proposta operativa per l'istituzione, entro un anno dalla firma del presente Accordo, del Gestore Unico, valutando tra i soggetti e le forme giuridiche più opportune per la sua costituzione e funzionamento, tenendo conto del ruolo e dei compiti che esso dovrà svolgere.

2. Il Comitato di Indirizzo potrà, inizialmente, affidare al Gestore Unico la gestione della sola porzione di nuovo insediamento sita in comune di Poviglio e, successivamente, previo coinvolgimento delle imprese già insediate o che si insedieranno nella porzione esistente la gestione anche di quest'ultima.

3. Al Gestore Unico è affidata:

- la redazione dell'Analisi Ambientale secondo gli indirizzi di cui all'art. 11 del presente Accordo;
- l'elaborazione del Programma Ambientale secondo gli indirizzi di cui all'art.11 del presente Accordo;
- il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'ambito secondo quanto indicato nel Programma Ambientale.

Al Gestore Unico sono altresì affidate le azioni relative:

- alla organizzazione e alla gestione delle reti tecnologiche, dei servizi e delle attrezzature in dotazione dell'Ambito anche mediante convenzioni e accordi specifici con altri Enti; Relativamente alle reti ed ai servizi rientranti nel Servizio Pubblico Locale resta ferma la individuazione dei soggetti ai quali è affidata la gestione del servizio o dell'infrastruttura, nelle forme previste dal D.Lgs 267/2000 o dei gestori nell'ambito dei monopoli naturali/legali;
- alla promozione di attività di marketing territoriale e di sviluppo economico dell'Ambito;

- al controllo delle performances, delle prestazioni, delle dotazioni territoriali ed ambientali dell'Area Ecologicamente Attrezzata;
- allo sviluppo degli obiettivi di gestione ambientale delle aziende presenti nell'Ambito, facendosi carico di ricercare possibili fonti di finanziamento e possibili partner per promuovere l'adesione ad EMAS delle singole imprese operanti nell'Ambito, con programmi mirati di informazione, sensibilizzazione e assistenza.

5. I PUA attuativi della porzione di nuovo insediamento, così come gli interventi diretti o preventivi relativi alla porzione esistente, qualora l'operatività del Gestore Unico sia estesa anche a questa, dovranno tenere conto dell'analisi ambientale iniziale e degli esiti dell'attività di monitoraggio, nonché assumere, per le funzioni ivi assegnate per legge, gli eventuali interventi, misure e requisiti previsti dal Programma ambientale e dai suoi aggiornamenti.

Art. 13 Perequazione territoriale

1. Le Parti assumono e condividono il criterio della perequazione territoriale fra i Comuni interessati degli oneri e degli introiti derivanti dallo sviluppo urbanistico degli ambiti produttivi sovracomunali, ai sensi degli artt. 15 comma 3 e A-13 comma 10 della L.R. 20/2000, sia ai fini dell'equità distributiva, sia ai fini di eliminare nella gestione del territorio gli effetti della concorrenza fra i Comuni stessi in materia di offerta insediativa per insediamenti produttivi secondari e terziari.

A tal fine deliberano di istituire, entro un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo, un "Fondo di compensazione" relativo alla gestione dell'ambito "pianura occidentale" di seguito denominato "Fondo", alla cui gestione parteciperanno i Comuni sottoscrittori il presente Accordo e la Provincia.

2. Sono attribuite al Fondo nella forma e nei modi che saranno stabiliti nell'apposito Regolamento :

a) le risorse economiche derivanti ai Comuni per titoli edificatori relativi ai nuovi insediamenti produttivi, secondari e terziari che si realizzeranno nell'ambito "pianura occidentale" (oneri di urbanizzazione secondaria, contributo sul costo di costruzione, contributi D ed S, e I. C.I.) in quota non inferiore al 30% ;

b) eventuali risorse integrative da altri Enti ovvero da soggetti terzi sulla base di accordi ai sensi dell'art A-26 della L.R. 20/2000.

3. Tramite successive intese i Comuni possono, eventualmente, attribuire al Fondo, in tutto o in parte, anche introiti di altra natura, quali in particolare i contributi di costruzione (oneri di urbanizzazione secondaria e contributo sul costo di costruzione) derivanti dalle aree soggette a piani di recupero ovvero dalla dismissione degli insediamenti produttivi esistenti e conseguenti interventi di recupero urbanistico .

4. L'utilizzo delle risorse sarà stabilito dagli organi di gestione del Fondo secondo una programmazione temporale, in primo luogo per il finanziamento delle opere, infrastrutture e servizi per la qualificazione dell'ambito "pianura occidentale" di cui ai precedenti Artt. 6,7,8,9 e 10 in particolare quelle previste nei POC, nei PUA ed eventualmente nel Programma Ambientale dell'Area Ecologicamente Attrezzata e, in secondo luogo, per il finanziamento di opere, infrastrutture e servizi di interesse generale dei Comuni coinvolti.

Le risorse del Fondo potranno anche essere utilizzate in forma residuale per il finanziamento di opere e servizi di interesse dei singoli Comuni, secondo ripartizioni concordate fra i Comuni stessi, o attraverso una redistribuzione secondo parametri oggettivi (ad es. la popolazione o l'estensione territoriale) non influenzati dall'origine territoriale delle risorse stesse.

4. Le Parti assumono i seguenti impegni, da svolgersi entro dodici mesi dalla firma per presente Accordo:

a) definire, attraverso la redazione di un apposito "Regolamento di costituzione e gestione del fondo di compensazione", le caratteristiche giuridiche del Fondo, i suoi organi di gestione e le funzioni di ciascuno di essi, le modalità di nomina degli organi di gestione da parte degli Enti partecipanti, nonché le modalità di assunzione delle decisioni da parte degli organi di gestione; i criteri di redistribuzione patrimoniale tra i Comuni e la Provincia della proprietà degli immobili e delle infrastrutture finanziate con il Fondo;

b) preventivamente all'istituzione del Fondo di cui sopra:

- coordinare e omogeneizzare, per quanto possibile, gli importi richiesti per gli oneri di urbanizzazione, i contributi sul costo di costruzione e i contributi D ed S per gli insediamenti produttivi, le modalità di riscossione degli oneri di urbanizzazione, nonché le aliquote ICI relative agli immobili commerciali e produttivi (immobili classificati nelle categorie catastali previgenti D, C1, C3 e C5, ovvero nelle nuove categorie catastali dei gruppi T e Z, esclusa la Z10);

c) stabilire sulla base di quanto già definito dal presente Accordo, un primo elenco condiviso delle opere, infrastrutture e servizi di interesse generale che si intendono finanziare con il Fondo, corredato da una stima economica dei costi di realizzazione e precisando le priorità di finanziamento e la loro programmazione temporale;

d) avviare un'attività di monitoraggio sulle entrate derivanti da oneri concessori per insediamenti produttivi, commerciali e direzionali. Le Parti si impegnano a mantenere tale attività di monitoraggio per un periodo di almeno tre anni dalla firma del presente Accordo, e a tenere conto delle risultanze dell'attività nella gestione del Fondo.

La Provincia si impegna a supportare dal punto di vista tecnico-amministrativo le Amministrazioni comunali per la definizione del Fondo.

Art. 14 Attuazione dei contenuti dell'Accordo Territoriale e vigilanza

Le Parti si impegnano ad assicurare la concreta attuazione del presente Accordo , realizzando gli interventi ed azioni specificatamente previsti negli articoli precedenti;

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo sono esercitati dal Comitato di indirizzo di cui all'art. 2.

Il Comitato di indirizzo, in particolare:

- a) vigila sulla sollecita e corretta attuazione dell'Accordo, nel rispetto degli indirizzi, dei tempi e degli impegni dei sottoscrittori anche in riferimento all'attività del Gestore Unico dell'area ecologicamente attrezzata "pianura occidentale";
- b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione degli impegni sottoscritti e propone inoltre le opportune soluzioni;
- c) risolve, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo. Per tale funzione, il Comitato potrà essere integrato da esperti nominati, di comune accordo, entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta di intervento nel Comitato, dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia;
- d) propone agli Organi competenti delle Amministrazioni sottoscrittenti le eventuali modifiche all'Accordo o proroghe ai termini in esso stabiliti, che si rendessero necessarie.
- e) individua, anche avvalendosi dei consulenti e del personale tecnico dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri e Poviglio e della Provincia di Reggio Emilia, un percorso di valutazione delle procedure descritte nel presente Accordo, rendicontando annualmente gli esiti raggiunti. In particolare la valutazione andrà condotta in relazione alle attività previste per il raggiungimento per l'Ambito "pianura occidentale" dello status di Area Ecologicamente Attrezzata, alla gestione unica, alla costituzione e all'applicazione nella fase di regime del Fondo di compensazione.

Reggio Emilia, 28/04/2010

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

.....

COMUNE DI BORETTO

.....

COMUNE DI GUALTIERI

.....

COMUNE DI BRESCELLO

.....

COMUNE DI POVIGLIO

.....